



COMUNE DI FROSSASCO

C.A.P. 10060 - Città Metropolitana di Torino

CAPITOLATO DEL SERVIZIO NECROFORICO, DI PULIZIA E DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CIMITERO COMUNALE DI FROSSASCO IN VIA ROLETTO, 3.

triennio maggio 2026 / aprile 2029 oltre eventuale proroga di 24 mesi

CPV: 98371110-8 - Servizi cimiteriali

CIG

ART.1 - OGGETTO DEL SERVIZIO

1. L'affidamento ha per oggetto il servizio necroforico, di pulizia e di manutenzione ordinaria del cimitero comunale di Frossasco, via Roletto, 3. Le prestazioni inerenti all'appalto in oggetto devono essere effettuate interamente a spese della impresa appaltatrice, con mano d'opera, materiali e attrezzature a carico della stessa, fatto salvo quanto diversamente previsto nel presente Capitolato.
2. L'attività di necroforo in ordine alle salme comprende: le inumazioni; le tumulazioni; le esumazioni, le estumulazioni, autorizzate e/o ordinate dalle competenti autorità sia comunali che giudiziarie; le esumazione ordinarie con l'onere della raccolta delle ossa rinvenute e loro deposito in ossario comune o in loculi - ossari; le operazioni di sanatoria e ripristino delle condizioni igieniche ordinate dall'autorità sanitaria in casi straordinari e d'emergenza; la sepoltura dei nati morti, feti e parti anatomiche riconoscibili; tutti gli interventi connessi e conseguenti alle operazioni di esumazione ordinaria/straordinaria, l'estumulazione ordinaria/straordinaria relativi alla destinazione del cadavere o dei resti mortali, servizio di presidio e assistenza durante i funerali ed interventi al valere delle salme, ceneri, resti ossei.
3. Le attività di pulizia e manutenzione ordinaria del cimitero comprendono tutte le prestazioni e forniture necessarie per mantenere lo stesso in condizioni ottimali di conservazione e decoro quali taglio del manto erboso, potatura di siepi e cespugli, pulizia dei percorsi pavimentati, riordino delle attrezzature mobili, pulizia canalette di scolo acque con relativi pozzetti di raccolta e degli scarichi delle fontanelle, pulizia dei servizi igienici, pulizia locali di servizio, riassetto e pulizia dei viali in ghiaietto con eventuale reintegro dello stesso, secondo istruzioni impartite dal servizio comunale competente, spargimento in caso di gelate di sabbia granita e sale nelle zone interne del cimitero ed all'ingresso dello stesso, posizionamento ordinato di fiori lasciati a seguito della sepoltura sulle tombe, fosse e loculi, se necessario, manutenzione ordinaria delle attrezzature e accessori (quali scale ad appoggio e a carrello, ringhiere ecc.) degli impianti cimiteriali, caricare e trasportare nelle discariche autorizzate tutto il materiale di risulta eventualmente prodotto nell'esecuzione delle lavorazioni di cui ai punti precedenti, eliminazione delle nidificazioni e degli escrementi di volatili dai ballatoi, scale e pianerottoli delle strutture immobili ospitanti i loculi, dalle ringhiere e parapetti con lavaggio periodico delle superfici di tali elementi.
4. Il servizio complessivo relativo alla gestione dei Servizi Cimiteriali è classificato come servizio strumentale a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica e per nessuna ragione le attività oggetto del presente capitolato speciale connesse a tali servizi potranno essere sospese, interrotte o abbandonate.
5. Indipendentemente dalle indicazioni riportate nel presente capitolato speciale d'appalto, l'impresa dovrà eseguire quanto indispensabile per conservare il decoro e l'igiene degli ambienti anche nell'eventualità che alcuni dettagli non siano specificatamente previsti.
6. L'Appaltatore si obbliga a prendere visione delle aree cimiteriali interne ed esterne, nello stato di fatto in cui si trovano al momento della consegna degli stessi, si impegna a garantirne la manutenzione e a riconsegnarle al termine dell'appalto in perfette condizioni di pulizia, manutenzione e funzionalità. Al momento della consegna verrà redatto apposito verbale.
7. Il servizio comprende delle prestazioni compensate a misura (attività di necroforo) e delle prestazioni compensate a corpo (attività di pulizia e di manutenzione ordinaria del cimitero).



COMUNE DI FROSSASCO

ART. 2 – DURATA, VALORE DELL'APPALTO E MODALITÀ DI PAGAMENTO

1. L'appalto avrà la durata di **anni 3 (tre) dalla data presunta del 01.05.2026 fino al 30.04.2029 ovvero a far data dalla dichiarazione di efficacia dell'aggiudicazione**. E' prevista la possibilità da parte del Committente, prima della scadenza, di richiedere la proroga del servizio, alle medesime condizioni contrattuali, per la durata di ulteriori mesi 24 (ventiquattro), considerata la gestione a corpo delle attività relative al servizio di pulizia e lavori di manutenzione ordinaria, ai sensi dell'art. 120, comma 1, lettera a) del D.Lgs 36/2023 nelle more delle procedure di individuazione di un nuovo affidatario.

Qualora, per qualsiasi motivo, alla scadenza del contratto il nuovo appaltatore non abbia dato avvio al servizio ovvero non si siano concluse le procedure di gara per il nuovo affidamento, l'aggiudicatario, se richiesto dal Comune, è tenuto a garantire il servizio fino all'insediamento della nuova impresa, alle stesse condizioni dell'appalto cessato.

2. Gli importi corrisposti per l'effettuazione dei servizi indicati in tabella sono i seguenti:

SERVIZIO DI PULIZIA E LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA (PRESTAZIONI A CORPO)								
n.	tipo intervento richiesto	periodicità	n.	importo unitario	ore stimate	importo orario	importo a base gara	costo personale
1	risistemazione cippi posti sulle sepolture in campo comune, se sprofondati, anche solo in parte, al di sotto del livello del campo e/o ricostituzione del tumulo	in base alle esigenze - mediamente n. 3 tumuli/anno	a forfait (presumendo impegno di circa 9 ore annue)	€ 29,41 h - Costo da decreto direttoriale 5 del 29/01/2025 Tabella edili TORINO - op. 2° livello	9,00	29,41 €	264,69 €	264,69 €
2	taglio e l'estirpazione delle erbe infestanti, con applicazione ove necessario del diserbante o del pirodiserbo, tenuta aree verdi, vialetti non pavimentati, all'interno del cimitero, eseguito con mezzi meccanici o a mano, compreso il trasporto dei rifiuti alla pubblica discarica. È fatto assoluto divieto di bruciare le erbe e i rifiuti. Tale lavoro va eseguito indicativamente almeno una volta al mese nel periodo da marzo ad ottobre) con particolare riguardo del periodo che precede le Festività di inizio novembre); raccolta di tutto il materiale di risulta con	da marzo a ottobre almeno una volta al mese	a forfait (presumendo 15 ore/mese nel periodo marzo-ottobre e 3 ore/mese ne periodo novembre-febbraio= ore annue)	€ 25,51 h - Costo da decreto direttoriale 14 del 19/03/2024 Tabella Tariffa igiene ambientale nazionale - Op. 2 B al luglio 2024	132,00	25,51 €	3.367,32 €	3.367,32 €



COMUNE DI FROSSASCO

	trasporto alla discarica, a cura dell'appaltatore; materiale occorrente al taglio e estirpazione erbe infestanti e di diserbo a carico di appaltatore							
3	spargimento di ghiaia nei viali principali, vialetti interni ai riquadri, insabbiatura di tutti i tumuli nei campi comuni (ghiaia a carico dell'appaltatore)	1 volta l'anno compresa ghiaia	(costo sabbia circa 100 euro e 10 ore lavoro)	€ 19,96 h - Costo da decreto direttoriale 14 del 19/03/2024 Tabella Tariffa igiene ambientale nazionale - Op. 1 B al luglio 2024	10,00	19,96 €	199,60 €	199,60 €
					fornitura sabbia	115,00 €	115,00 €	
4	rimozione delle cartacce e degli altri rifiuti abbandonati su tutto il territorio del cimitero, compreso lo svuotamento dei cestini porta rifiuti posti all'interno ed all'esterno dell'area cimiteriale compreso lo smaltimento delle corone di fiori poste in occasione dei funerali, il conferimento dei rifiuti alla pubblica discarica e compresa la fornitura dei sacchi neri in plastica per il contenimento dei rifiuti stessi; tale lavoro andrà eseguito almeno due volte alla settimana	1,5 ora al giorno 2 volte la settimana per tutto l'anno	ore 156	€ 19,96 h - Costo da decreto direttoriale 14 del 19/03/2024 Tabella Tariffa igiene ambientale nazionale - Op. 1 B al luglio 2024	156,00	26,35 €	4.110,60 €	4.110,60 €
5	spalatura della neve sui vialetti interni eseguita a mano e/o spargimento di sannita e sale in occasione di gelate, mediamente tre volte all'anno (materiali ed attrezzature occorrenti a carico dell'appaltatore)	3 volte l'anno - compreso sabbia granita e sala	a forfait - (costo sabbia + sale circa 80 euro e 8 ore lavoro)	€ 19,96 h - Costo da decreto direttoriale 14 del 19/03/2024 Tabella Tariffa igiene ambientale nazionale - Op. 1 B al luglio 2024	8,00	19,96 €	159,68 €	159,68 €
					fornitura sabbia + sale	910,00 €	910,00 €	



COMUNE DI FROSSASCO

6	pulizia dei locali di servizio, compresi quelli destinati ad uso del personale addetto ai lavori e a magazzino; pulizia bisettimanale dei servizi igienici destinati ai visitatori (materiali di pulizia a carico dell'appaltatore)	h. 0,5 al giorno per 1 volta la settimana	26 h	€ 19,96 h - Costo da decreto direttoriale 14 del 19/03/2024 Tabella Tariffa igiene ambientale nazionale - Op. 1 B al luglio 2024	26,00	19,96 €	518,96 €	518,96 €
totale							9.645,85 €	8.620,85 €
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso							289,38 €	
utile di impresa							964,59 €	
arrotondamento							0,19 €	
Totale manutenzioni A CORPO (€/Anno)							10.900,00 €	
di cui								
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso							289,38 €	
costo del personale							8.620,85 €	

SERVIZIO NECROFORICO (TUMULAZIONI, INUMAZIONI, ESUMAZIONI, ECC.) (PRESTAZIONI A MISURA)*				
tipo intervento	prezzo elementare	oneri sicurezza non soggetti a ribasso	importo totale	costo personale
Inumazioni adulti	230,00 €	10,00 €	240,00 €	195,82 €
Inumazioni bambini	120,00 €	10,00 €	130,00 €	107,01 €
Esumazioni adulti manuale	380,95 €	19,05 €	400,00 €	342,55 €
Esumazioni adulti con mezzo meccanico	325,00 €	25,00 €	350,00 €	247,72 €
Esumazioni bambini manuale	215,00 €	15,00 €	230,00 €	184,45 €
Esumazioni bambini con mezzo meccanico	165,00 €	15,00 €	180,00 €	155,49 €
Tumulazioni in loculo mediante chiusura frontale	140,00 €	10,00 €	150,00 €	117,64 €
Tumulazioni in loculo mediante chiusura laterale	215,00 €	10,00 €	225,00 €	176,46 €
Tumulazione in cripta	270,00 €	15,00 €	285,00 €	205,87 €
Tumulazione in cellette ossario/cinerarie (chiusura di celletta ossario)	65,00 €	5,00 €	70,00 €	58,82 €
Estumulazioni da loculo con chiusura frontale	110,00 €	10,00 €	120,00 €	88,23 €
Estumulazioni da loculo con chiusura laterale	162,00 €	8,00 €	170,00 €	117,64 €
Estumulazione da cripta	215,00 €	15,00 €	230,00 €	205,87 €
Estumulazioni da celletta ossario/cineraria	60,00 €	5,00 €	65,00 €	58,82 €
Riapertura loculi di testa per collocazione urna ceneri	50,00 €	5,00 €	55,00 €	44,12 €



COMUNE DI FROSSASCO

Riapertura loculi laterali per collocazione urna ceneri	75,00 €	5,00 €	80,00 €	73,53 €
Riapertura cripta per collocazione urna ceneri	90,00 €	10,00 €	100,00 €	88,23 €
Riapertura cellette per collocazione urna ceneri	40,00 €	5,00 €	45,00 €	36,76 €
Conferimento ceneri nel cinerario in concessione con apertura e chiusura del chiusino	50,00 €	5,00 €	50,00 €	44,12 €
Dispersione ceneri nell'area individuata all'interno del cimitero	50,00 €	5,00 €	50,00 €	44,12 €
*I servizi necroforici dovranno essere garantiti dal lunedì al sabato compreso e in caso di necessità anche nei giorni festivi, previo avviso dell'ufficio competente				

3. Rispetto al solo servizio necroforico, qualora questo, durante il periodo contrattuale, risultasse inferiore ai quantitativi preventivati, l'appaltatore non potrà richiedere la corresponsione di indennizzi o compensi di sorta; nell'eventualità invece che i quantitativi medesimi venissero superati, dovrà applicare, anche per le eventuali eccedenze, gli stessi prezzi previsti all'esito della gara ed indicati in capitolato. I prezzi indicati in sede di offerta resteranno invariati per tutta la durata del contratto nonché per l'eventuale sua proroga.

L'affidatario dovrà pertanto garantire sia lo svolgimento di tutti i servizi oggetto dell'appalto sia l'applicazione dell'elenco prezzi, così come determinato in fase di aggiudicazione, anche nel caso di modifica delle quantità. Le operazioni da eseguirsi verranno retribuite applicando i prezzi offerti in sede di offerta. L'affidatario, altresì, dovrà essere disponibile a garantire il servizio ai medesimi prezzi e condizioni, qualora si rendesse necessario, anche per eventuali nuovi ampliamenti dell'impianto cimiteriale, al momento non prevedibili.

Gli importi a base della procedura di affidamento sopra indicati sono al netto di IVA e, per il servizio necroforico sono unitari, mentre per il servizio di pulizia e manutenzione ordinaria sono canonici annuali.

4. Ai soli fini dell'art. 14 del D.Lgs. 50/2016, il valore stimato dell'appalto, comprensivo delle eventuali proroghe succitate, non supererà la soglia comunitaria prevista all'art. 14 né quella prevista dall'art. 50 comma 1, lettera b) dello stesso codice.

ART. 3 – ONERI PER LA SICUREZZA

1. Sono a totale carico dell'aggiudicatario gli oneri per la sicurezza sostenuti per l'adozione delle misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici afferenti l'attività svolta.

2. L'affidatario, entro 30 giorni dall'aggiudicazione, deve predisporre e consegnare al Comune, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza comprende il documento di valutazione dei rischi e contiene inoltre le notizie riferite allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

3. Non si prevedono interferenze tra il personale del Committente e quello della ditta appaltatrice ma al fine di considerare i possibili rischi interferenziali con soggetti presenti nell'area cimiteriale si redige il DUVRI previsto dall'Articolo 26 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. sebbene non si individuano costi per le misure di prevenzione e protezione, consistenti in modalità organizzative, e di conseguenza nessun onere a carico del Committente per i costi supplementari per la sicurezza.

ART. 4 – OPERAZIONI CIMITERIALI

1. La ditta appaltatrice dovrà provvedere all'esecuzione delle prestazioni di seguito elencate nel presente articolo alle condizioni contrattuali indicate nel precedente art. 2. Il servizio di tumulazione/inumazione dovrà essere garantito dal lunedì al sabato compreso e in caso di necessità anche nei giorni festivi, previo avviso dell'ufficio competente



COMUNE DI FROSSASCO

2. **I servizi cimiteriali necroforici** consistono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nelle seguenti attività a carico dell'affidatario:

A) INUMAZIONI: delle salme a sterro, in campo comune e nelle aree ventennali, in tomba di famiglia, mediante: protezione delle tombe circostanti per evitare imbrattamenti, escavazione (a mano e/o con mezzi meccanici) di fossa delle dimensioni conformi alle norme di polizia mortuaria, segnalazione e protezione dello scavo con apposita attrezzatura in modo tale da rendere l'area decorosa e accessibile in sicurezza ai familiari e agli operatori, eventuale previa foratura, da effettuare nel locale adibito, di eventuali casse contenenti l'involucro in zinco prima di essere posizionate nella fossa, deposizione del feretro sul fondo della fossa, evitando scuotimenti e scosse, chiusura della fossa, formazione e sagomatura del tumulo, collocazione del segnapposto provvisorio recante nome, cognome, data di nascita e data di morte del defunto in assenza di lapide definitiva, trasporto del terreno eccedente in luogo apposito e pulizia dell'area e successiva pulizia dell'area circostante e spandimento di ghiaio nell'area circostante il sito di inumazione dopo la sistemazione definitiva. Lo scavo di norma andrà eseguito con mezzi meccanici - che dovranno essere allontanati prima della funzione funebre - di piccola dimensione per non arrecare danno ai manufatti ed alle fosse già esistenti nel cimitero. Nel caso di impossibilità di eseguire lo scavo con mezzi meccanici, lo stesso dovrà essere eseguito a mano. Le operazioni di inumazione dovranno essere eseguite ad avvenuto allontanamento dei famigliari del defunto, salvo loro esplicita richiesta di presenziare. Preliminarmente alle operazioni di scavo dovrà procedersi con il tracciamento della fossa secondo le previsioni del Piano regolatore Cimiteriale ed in ogni caso secondo le indicazioni dettate dall'Amministrazione comunale.

B) ESUMAZIONI: comprensive di esumazioni ordinarie per completamento del ciclo di rotazione - da campi comuni e posti ventennali - e straordinarie ordinate dall'Autorità Giudiziaria ovvero autorizzate dal Sindaco o responsabile competente. Le esumazioni ordinarie da effettuarsi ai sensi del vigente regolamento di Polizia mortuaria sono disposte dal Comune che provvederà a renderne noti al pubblico modalità e tempi, previa affissione di apposito manifesto nelle bacheche cimiteriali.

Le esumazioni dovranno comprendere:

- recinzione dell'area interessata con pannelli e/o reti che non consentano la visibilità dell'operazione cimiteriale (salvo eventuale accesso in sicurezza dei parenti). La recinzione deve essere decorosa, a tenuta di vento e a norma di sicurezza per utenti e operatori;
- protezione delle tombe circostanti per evitare imbrattamenti e sistemazione del bordo fossa per consentire lo svolgimento in sicurezza delle operazioni di esumazione svolte all'interno della fossa stessa;
- escavazione della fossa fino alla cassa, pulizia del coperchio e apertura dello stesso (eccetto i casi di esumazione per traslazione a bara chiusa);
- raccolta resti conformemente al loro stato ed alla successiva destinazione (eccetto i casi di esumazione per traslazione a bara chiusa);

A terminare

- chiusura e riempimento immediato della fossa, con terra di risulta dello scavo;
- trasporto della terra eccedente nell'area cimiteriale di stoccaggio;
- trasporto dei materiali di risulta nel corrispondente cassone (per legno o marmo) presso il Cimitero
- pulizia della zona circostante l'escavazione.

Poi, a seconda dello stato dei resti e della destinazione, si procederà così:

B.1) esumazione di resti mortali completamente mineralizzati:

- tutte le operazioni al punto B);
- in caso di recupero dei resti ossei, deposito degli stessi, ove richiesto dai parenti aventi titolo, in apposita idonea cassetta fornita dai medesimi parenti, con sigillatura del coperchio ed apposizione salda di targhetta riportante cognome, nome, data di nascita e di morte;
- in caso di eventuale trasporto della cassetta ad altro spazio del cimitero comunale provvederà la ditta con propri mezzi, oppure in caso di trasporto in altro comune, consegna della cassetta all'agenzia di onoranze funebri incaricata del trasporto dai parenti aventi titolo;
- se non diversamente disposto dai parenti aventi titolo, è compresa la raccolta dei resti ossei e loro collocazione nell'ossario comune in modo indistinto provvedendo, al termine dell'operazione, alla pulizia e disinfezione della zona circostante all'ossario comune.

B.2) esumazione di resti mortali non completamente mineralizzati e destinati all'inumazione in campo:

- tutte le operazioni al punto B);
- raccolta dei resti mortali non completamente mineralizzati e, qualora non sia possibile recuperare il feretro esistente, collocazione dei medesimi in nuovo feretro o in contenitore di materiale biodegradabile a cura e



COMUNE DI FROSSASCO

spese dell'aggiudicatario; qualora il servizio sia richiesto da privati, il feretro e/o il contenitore di materiale biodegradabile per l'inumazione, se necessario, è fornito a cura e spese del richiedente;

- procedere come indicato per le inumazioni nel medesimo luogo;

B.3) esumazione di resti mortali non completamente mineralizzati e destinati alla cremazione:

- tutte le operazioni al punto B);

- sistemazione dei resti mortali non mineralizzati in apposito idoneo contenitore se non fornito dalla ditta di onoranze funebri, e consegna del contenitore con i resti mortali all'agenzia di onoranze funebri incaricata dai parenti aventi titolo per il trasporto al crematorio.

C) TUMULAZIONI: in loculi, cellette ossario e cinerarie comunali, dati in concessione, in tombe di famiglia.

C.1) Tumulazione in loculo di tipo tradizionale;

C.2) Tumulazioni in loculo e realizzazione di tramezzo divisorio/tumulazione in loculo laterale;

C.3) tumulazioni in loculi ossario;

Per tumulazione di feretri, si intende:

C.1) Tumulazione in loculo di tipo tradizionale;

- protezione lapidi circostanti per evitare imbrattamenti ed erezione di eventuali impalcature o posizionamento di sollevatori se necessari;

- inserimento del feretro nel loculo;

- chiusura immediata del loculo (con lastra prefabbricata in calcestruzzo o mattoni pieni), stuccatura ed intonacatura della chiusura, esclusa la scritta. In qualsiasi caso, la chiusura dovrà essere conforme al D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 che all'art. 76 punto 9 prevede: *“È consentita, altresì la chiusura con elemento in pietra naturale o con lastra di cemento armato vibrato o altro materiale avente le stesse caratteristiche di stabilità, di spessori atti ad assicurare la dovuta resistenza meccanica e sigillati in modo da rendere la chiusura stessa a tenuta ermetica.”*

- rimozione di eventuali impalcature e pulizia e disinfezione della zona circostante.

C.2) Tumulazioni in loculo e realizzazione di tramezzo divisorio/Tumulazioni in loculo trasversale:

Questa operazione consiste nelle stesse operazioni previste per il punto C.1) con l'unica variante, dopo l'apertura del loculo e prima dell'inserimento del feretro, di realizzare uno o più tramezzi divisorii erigendo un muro di mattoni, qualora lo spazio di accoglimento dei feretri non sia separato. Tale fase di lavorazione deve essere realizzata prima dell'arrivo dei parenti per la tumulazione.

Quando la tumulazione è in loculi di tipo laterale si ripetono le stesse operazioni previste per il punto C.1) con l'unica variante che l'ingresso del feretro è sul lato lungo del loculo, invece che sul lato corto.

C.3) Tumulazioni in loculi ossari:

La cassetta o l'urna cineraria possono provenire sia da altre contestuali operazioni cimiteriali collegate oppure no. In quanto applicabile, si effettua quanto previsto al punto C.) ma con riferimento ai loculi ossari.

D) ESTUMULAZIONI: comprendono:

D.1) Estumulazioni di resti mortali completamente mineralizzati;

D.2) Estumulazioni di resti mortali non completamente mineralizzati e destinati all'inumazione per completamento della mineralizzazione.

D.3) Estumulazioni di resti mortali non completamente mineralizzati e destinati alla cremazione.

Quando è possibile sono programmate, comunicandole e pianificandole di volta in volta con il Fornitore. Sono possibili singole estumulazioni legate a situazioni particolari.

Per estumulazione si intende:

- protezione lapidi circostanti per evitare imbrattamenti ed erezione di eventuali impalcature o posizionamento di sollevatori se necessari;

- apertura del loculo;

- spostamento del feretro nel luogo preposto alla sua apertura, presso il Cimitero.

- pulizia del coperchio, apertura del feretro, prosecuzione dell'attività a seconda dello stato dei resti mortali;

A terminare:

- rimozione e trasporto dei materiali di risulta nel corrispondente cassone presso il Cimitero;

- pulizia del loculo vuotato che dovrà anche essere imbiancato a calce e chiusura completa dello stesso con mattoni a secco o comunque con materiale idoneo;

- rimozione di eventuali impalcature o sollevatori precedentemente collocati e pulizia e disinfezione della zona circostante;

Poi, a seconda dello stato dei resti, si procederà così:



COMUNE DI FROSSASCO

D.1) estumulazioni di resti ossei completamente mineralizzati:

- tutte le operazioni al punto D);
- stesse operazioni previste al punto B.1), ad eccezione del suo primo alinea;

D.2) estumulazioni di resti mortali non completamente mineralizzati e destinati all'inumazione per completamento della mineralizzazione:

- tutte le operazioni al punto D);
- stesse operazioni previste al punto B.2) (ad eccezione di primo alinea);

D.3) estumulazione di resti mortali non completamente mineralizzati e destinati alla cremazione:

- tutte le operazioni al punto D);
- stesse operazioni previste dal punto B.3) (ad eccezione di primo alinea);

E) TRASLAZIONE di feretri

Questa attività è fatta per trasferire feretri all'interno del cimitero o in altro cimitero situato anche in altro comune.

Per trasferimento si intende:

- protezione lapidi circostanti per evitare imbrattamenti ed erezione di eventuali impalcature o posizionamento di sollevatori se necessari;
- apertura del loculo o loculo ossario o celletta cineraria o tomba di famiglia e prelevamento del feretro o della cassetta e spostamento con idonei mezzi al luogo di destinazione;
- pulizia del loculo vuotato con spandimento di calce (non necessario in caso di loculo ossario o celletta cineraria);
- chiusura completa del loculo o loculo ossario o celletta cineraria o tomba di famiglia oggetto della traslazione vuotati con mattoni a secco o comunque con materiale idoneo
- pulizia della zona di lavoro circostante al luogo di attività, con materiali e disinfettanti idonei;
- rimozione dei rottami e loro trasporto nel relativo cassone presso il cimitero;
- collocazione del feretro o della cassetta nel loculo o loculo ossario o cappella privata di destinazione e successiva chiusura con le medesime modalità descritte nell'operazione sotto la lettera C1);
- in caso di traslazione in altro comune, consegna del feretro o della cassetta all'agenzia di onoranze funebri incaricata dai parenti aventi titolo;
- pulizia della zona di lavoro circostante l'area di lavoro, con materiali e disinfettanti idonei;

F) APERTURA E CHIUSURA loculi o loculi ossari per inserimenti/ricognizioni, comprende:**F1) Apertura/chiusura loculi per INSERIMENTI:**

La cassetta o l'urna cineraria possono provenire sia da altre contestuali operazioni cimiteriali collegate oppure no.

- nell'eventuale loculo di partenza protezione lapidi circostanti per evitare imbrattamenti ed erezione di eventuali impalcature o posizionamento di sollevatori, se necessari;
- eventuale estumulazione della cassetta o urna cineraria da collocare;
- pulizia dell'area liberata, della zona circostante e chiusura completa dello stesso con mattoni a secco o comunque con materiale idoneo;
- nell'eventuale loculo di destinazione protezione lapidi circostanti per evitare imbrattamenti ed erezione di eventuali impalcature o posizionamento di sollevatori, se necessari;
- eventuale spacco del muro del loculo o loculo ossario di destinazione, con inserimento della cassetta o urna cineraria;
- chiusura del loculo o loculo ossario di destinazione con le medesime modalità descritte nell'operazione **sotto la lettera C.1);**

- rimozione dei rottami e loro trasporto nel relativo cassone presso il cimitero;

- pulizia della zona di lavoro circostante al loculo o loculo ossario di destinazione, con materiali e disinfettanti idonei;

F2) apertura/chiusura loculi per RICOGNIZIONI:

L'apertura e chiusura di loculi o di loculi ossari per ricognizione è fatta quando sia necessario valutarne la capienza rimanente o, in generale, quando sia necessaria una ricognizione. Si intende:

- protezione lapidi circostanti per evitare imbrattamenti ed erezione di eventuali impalcature o posizionamento di sollevatori se necessari;
- apertura del loculo;
- valutazione della capienza o altro tipo di valutazione;
- chiusura del loculo o loculo ossario con le medesime modalità descritte nell'operazione sotto la lettera C1);



COMUNE DI FROSSASCO

- rimozione dei rottami e loro trasporto nel relativo cassone presso il cimitero;
- pulizia della zona di lavoro circostante al loculo o loculo ossario di destinazione, con materiali e disinfettanti idonei;

G) COLLOCAZIONE NELL'OSSARIO/CINERARIO COMUNE DI RESTI/CENERI:

Estumulazione resti da loculo ossario/cinerario e collocazione nell'ossario/cinerario comune in modo indistinto provvedendo, al termine dell'operazione, alla pulizia e disinfezione della zona circostante all'ossario comune.

Le collocazioni nell'ossario/cinerario comune conseguenti ad operazioni cimiteriali sono comprese nelle operazioni cimiteriali stesse.

H) DISPERSIONE DELLE CENERI NEGLI SPAZI RISERVATI ALL'INTERNO DEL CIMITERO

- a) trasporto dell'urna dall'ingresso del cimitero o dal luogo di sosta nel cimitero all'apposito spazio riservato;
- b) svuotamento delle ceneri nell'apposito spazio riservato;
- c) riconsegna dell'urna ai privati o smaltimento dell'urna;
- d) rimozione e posa della lastra in ottone per consentire l'incisione del "nome, cognome, data di nascita e data di morte" dei defunti. Questa operazione è da eseguire una volta l'anno.
- e) eventuale pulizia della zona circostante.

I) INTERVENTI DI RIPRISTINO DELLA USABILITÀ DEL MANUFATTO

La presente operazione è prevista in casi straordinari quali percolazioni, cedimenti della bara con fuoriuscita di liquidi organici, ecc...

- protezione lapidi circostanti per evitare imbrattamenti ed erezione di eventuali impalcature o posizionamento di sollevatori se necessari;
- apertura del loculo;
- estrazione del feretro, sigillatura del feretro con materiali idonei forniti dalla ditta e temporanea collocazione in apposito locale di sosta.
- pulizia e disinfezione del pavimento e delle pareti del loculo con detergenti idonei e a norma.
- sistemazione del feretro in apposito idoneo contenitore e ritumulazione dello stesso;
- chiusura del loculo con le medesime modalità descritte nell'operazione sotto la lettera **C1**);
- rimozione dei rottami e loro trasporto nel relativo cassone presso il cimitero;
- pulizia della zona di lavoro circostante al loculo o loculo ossario di destinazione, con materiali e disinfettanti idonei;

3. L'appaltatore dovrà effettuare le operazioni inerenti o correlate a movimenti di salme, di resti e di ceneri, disposte dal/la concessionario/a nelle cappelle private, solamente a seguito di preventiva autorizzazione del Comune, ovvero disposte dall'autorità sanitaria, con applicazione delle tariffe comunali e secondo le modalità previste del presente capitolato.

4. L'appaltatore dovrà altresì:

- riportare i servizi svolti di cui al presente comma, relativi alle lett. da A ad I all'interno di "SCHEDE TRIMESTRALI OPERAZIONI CIMITERIALI SVOLTE" riassuntive degli interventi svolti da consegnarsi all'ufficio anagrafe del Comune al termine di ogni trimestre in concomitanza dell'invio della fattura;
- segnalare, tramite apposizione di cartello, ai proprietari di lapidi e monumentini posti sulle sepolture in campi di inumazione, dell'eventuale necessità di sistemazione di tali manufatti e fornire contestuale informazione alla Stazione Appaltante;
- ritirare la documentazione amministrativa per ogni ingresso o uscita al/dal cimitero con la consegna della medesima presso l'Area anagrafica dell'ente entro il giorno successivo;
- provvedere regolarmente al ritiro dei documenti di trasporto funebre da trasmettere agli uffici comunali e alla tenuta dei registri cimiteriali, con le modalità che saranno comunicate dall'Ufficio Anagrafe del Comune di Frossasco;
- garantire il rispetto di tutte le normative igienico sanitarie con particolare riferimento al regolamento di polizia mortuaria vigenti;
- rispettare le norme vigenti per la prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" e s.m.i..

5. Le **prestazioni inerenti alla manutenzione ed alla pulizia ordinaria del cimitero (servizio a corpo) includono:**

- risistemazione cippi posti sulle sepolture in campo comune, se sprofondati, anche solo in parte, al di sotto del livello del campo e/o ricostituzione del tumulo;



COMUNE DI FROSSASCO

- taglio e l'estirpazione delle erbe infestanti, con applicazione ove necessario del diserbante, tenuta aree verdi, vialetti non pavimentati, all'interno del cimitero, eseguito con mezzi meccanici o a mano, compreso il trasporto dei rifiuti alla pubblica discarica. E' fatto assoluto divieto di bruciare le erbe e i rifiuti. Tale lavoro va eseguito indicativamente almeno una volta al mese nel periodo da marzo ad ottobre (con particolare riguardo del periodo che precede le Festività di inizio novembre) e raccolta di tutto il materiale di risulta dei lavori di cui ai punti a-b-c-d-e-f-g-h-i del comma 2, con trasporto alla discarica a cura dell'appaltatore;
 - spargimento di ghiaia nei viali principali, vialetti interni ai riquadri, insabbiatura di tutti i tumuli nei campi comuni;
 - rimozione delle cartacce e degli altri rifiuti abbandonati su tutto il territorio del cimitero, compreso lo svuotamento dei cestini porta rifiuti posti all'interno ed all'esterno dell'area cimiteriale compreso lo smaltimento delle corone di fiori ammalorati poste in occasione dei funerali, il conferimento dei rifiuti alla pubblica discarica e compresa la fornitura dei sacchi neri in plastica per il contenimento dei rifiuti stessi; tale lavoro andrà eseguito almeno due volte alla settimana;
 - spalatura della neve sui vialetti interni eseguita a mano e/o spargimento di sabbia granita e sale in occasione di gelate, mediamente tre volte all'anno (compresi materiali ed attrezzature occorrenti);
 - pulizia dei locali di servizio, compresi quelli destinati ad uso del personale addetto ai lavori e a magazzino; pulizia bisettimanale dei servizi igienici destinati ai visitatori;
 - raccolta di tutto il materiale di risulta con trasporto alla discarica, a cura dell'appaltatore;
 - messa a disposizione degli utenti di idonee attrezzature di proprietà comunale (secchi, scope, annaffiatori) per la pulizia e il mantenimento delle tombe e loculi;
 - prestare l'osservanza dell'orario di apertura e chiusura, che in attualmente, fatte salve eventuali successive modifiche il seguente:
 - a) periodo invernale: (dal 01 novembre al 31 marzo): tutti i giorni dalle ore 8.00 alle ore 17:00;
 - b) periodo estivo: (dal 01 aprile al 31 ottobre): tutti i giorni dalle ore 8.00 alle ore 19.00;
 - avvertire tempestivamente l'Area tecnica tecnico manutentiva del Comune di Frossasco in caso di rottura dell'impianto di chiusura automatica del cancello di ingresso;
 - garantire il rispetto di tutte le normative igienico sanitarie con particolare riferimento al regolamento di polizia mortuaria vigenti;
 - rispettare le norme vigenti per la prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" e s.m.i..
6. La spesa per eventuali prestazioni connesse alle operazioni di sepoltura, manutenzione e pulizia previste nei regolamenti in vigore e non contemplate espressamente nel presente capitolato, devono intendersi incluse nel prezzo pattuito delle singole operazioni.

ART. 5 – TEMPI E MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO NECROFORICO, DI PULIZIA E DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CIMITERO COMUNALE

1. I servizi necroforici, di pulizia e di manutenzione ordinaria del cimitero comunale, intesi nella loro globalità, devono essere espletati con la maggior accuratezza e diligenza in conformità agli orari prestabiliti dal Committente.
2. Il personale dell'Affidatario dovrà attendere l'effettivo arrivo dei cadaveri e/o dei parenti, senza alcun compenso ulteriore a quanto indicato nell'elenco prezzi per l'effettuazione del servizio. Quindi si dovrà presentare in anticipo sull'orario indicato sui relativi permessi. L'orario indicato è pertanto da considerarsi indicativo in quanto potranno esservi anticipi e/o ritardi per problemi di traffico, delle pratiche religiose o altro imprevisto. Gli oneri relativi all'attesa si intendono e sono già ricompresi nelle singole voci di elenco sopra indicate. L'anticipo minimo con il quale il personale della ditta deve presentarsi per effettuare le operazioni cimiteriali deve essere congruo in modo da consentire in ogni caso la puntuale esecuzione delle medesime agli orari stabiliti e non creare attesa ai familiari.
3. La ditta affidataria deve, con proprio personale, mezzi e organizzazione garantire lo svolgimento dei funerali programmati dall'Ente comunale anche per più funerali programmati contemporaneamente nello stesso cimitero senza costi supplementari per il committente.
4. Il servizio dovrà essere effettuato praticando la massima disponibilità e collaborazione con il Committente.



COMUNE DI FROSSASCO

5. La ditta appaltatrice deve essere in grado di organizzare ed eseguire in autonomia tutte le operazioni previste nel capitolato.
6. In particolare durante i funerali è fatto divieto nel modo più drastico di utilizzare l'aiuto dei parenti e/o del personale delle agenzie di pompe funebri, anche per il semplice sollevamento della cassa.
7. In caso di abbandono o sospensione ed in genere per ogni inosservanza degli obblighi e delle condizioni del presente capitolato, il Committente potrà sostituirsi all'affidatario per l'esecuzione d'ufficio del servizio, con rivalsa delle spese a carico dell'affidatario e ciò indipendentemente dalle sanzioni a questo applicabili e l'eventuale risarcimento dei danni e salvo quanto disposto in merito dagli altri articoli del presente capitolato. Per l'esecuzione d'ufficio il Committente potrà avvalersi di qualsiasi impresa che non sia l'affidatario, oppure provvedervi direttamente.
8. L'affidatario è tenuto a dare al Comune, di volta in volta, immediata comunicazione telefonica e per posta elettronica di tutti gli incidenti verificatisi nell'esercizio del servizio, qualunque importanza essi rivestano ed anche quando nessun danno si sia verificato.

ART. 5 BIS - INTERVENTI URGENTI

In caso di interventi di particolare urgenza e gravità, si richiede la reperibilità e la disponibilità della ditta ad eseguire l'intervento entro il lasso di tempo di ore 8 (otto) dalla chiamata effettuata dal Comune.

ART. 6 – PRESTAZIONI ACCESSORIE

1. Il Comune potrà ordinare all'aggiudicatario i servizi o le forniture sotto riportate ai prezzi medi correnti al momento dell'ordinazione:
 - interventi di modesta entità quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, pulizie straordinarie, sistemazione e/o sostituzione di rubinetteria di lieve entità, posa di lapidi, etc.
 - pulizia di concessioni revocate o di concessioni soggette a procedura di revoca.
2. Qualora, nello svolgimento dei servizi oggetto del presente capitolato, l'aggiudicatario dovesse ravvisare situazioni di pericolo che possono arrecare danno ai visitatori o alle strutture del cimitero, lo stesso è tenuto a darne tempestiva comunicazione al settore lavori pubblici ed all'area tecnica tecnico-manutentiva del Comune nonché a mettere in sicurezza l'area, delimitandola in modo idoneo (ad esempio con transenne o nastri di segnalazione).

ART. 7 – ATTREZZATURE E MACCHINARI

1. La scelta delle attrezzature e delle macchine da utilizzare deve essere fatta dall'aggiudicatario tenendo in debita considerazione la compatibilità delle stesse in rapporto alla struttura del cimitero cittadino. In particolare, le attrezzature devono essere tecnicamente efficienti, dotate di tutte le caratteristiche, conformità e gli accessori necessari a proteggere e salvaguardare l'operatore e i terzi da eventuali infortuni, secondo quanto prescritto dalle normative vigenti in Italia e nella Comunità Europea, con l'obbligo di mantenerle nel tempo in perfetto stato di funzionalità.
2. La stazione appaltante mette a disposizione dell'aggiudicatario, se richieste, in comodato d'uso gratuito, a supporto del servizio e nello stato d'uso in cui si trovano, le seguenti attrezzature:
 - a) n. 1 montafereetri elettrico;
 - b) n. 1 portantina fissa;
 - c) n. 1 portantina con ruote;
 - d) n. 2 carriole.

Relativamente al montafereetri elettrico, di cui alla precedente lett. a), le verifiche periodiche volte a valutarne l'effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza, previste dall'art. 71, comma 11, del d.lgs. 81/2008 sono curate dall'area tecnica del Comune di Frossasco. L'affidatario in caso di utilizzo dell'attrezzatura comunale resta ad ogni modo l'unico responsabile del suo corretto utilizzo e si impegna a comunicare immediatamente, per iscritto, all'area tecnica dell'ente ogni informazione ritenuta rilevante ai fini della manutenzione del medesimo.



COMUNE DI FROSSASCO

Rispetto alle attrezzature di cui alle precedenti lett. b), c) e d) tutti gli interventi atti ad assicurare il funzionamento o la riparazione di tali attrezzature fornite in dotazione dal Comune, ove richiesto, nonché la relativa manutenzione ordinaria e straordinaria delle stesse, da effettuarsi secondo le prescrizioni del costruttore, sono ad esclusivo e completo carico dell'aggiudicatario; non sono previste a carico del Comune ulteriori implementazioni o sostituzioni di queste attrezzature, né eventuali adeguamenti richiesti in sede di manutenzione. Pertanto l'aggiudicatario dovrà, a sua cura e spese, assicurare i servizi con propria adeguata attrezzatura aziendale.

Della consegna di tutte le attrezzature indicate nel presente comma, se richieste in utilizzo, sarà predisposto apposito verbale di consegna da parte dell'area tecnica dell'ente.

3. Il Comune concede inoltre all'Impresa affidataria, a titolo gratuito, per il periodo di durata del presente appalto, l'uso di un locale per il deposito del materiale e delle attrezzature da utilizzarsi nell'appalto, nonché la fornitura di energia elettrica ed acqua.

4. L'aggiudicatario ha l'obbligo di mantenere in buono stato di manutenzione e pulizia i locali e le attrezzature di cui sopra, ove richieste, e di riconsegnarli alla scadenza del contratto nello stato in cui li aveva ricevuti, salvo deterioramento d'uso.

ART. 8 – PRODOTTI PER LE PULIZIE, DISINFEZIONE E IGIENE IMPIEGATI NELL'APPALTO

1. Tutti i prodotti di pulizia e sanificazione occorrenti per svolgere il servizio in oggetto ed i prodotti ausiliari in tessuto carta da posizionare presso i servizi igienici (es carta igienica, rotoli o salviette di carta asciugamani), dovranno essere forniti dall'Aggiudicatario, a proprie cura e spese, e dovranno essere idonei al tipo di operazione richiesta dal presente capitolato.

2. In particolare per:

A) Prodotti per le pulizie ordinarie (detergenti multiuso, per finestre e servizi sanitari):

l'Aggiudicatario ha l'obbligo di utilizzare prodotti per l'igiene, detergenti multiuso destinati alla pulizia di ambienti interni, detergenti per finestre e detergenti per servizi sanitari per le pulizie ordinarie conformi alle specifiche tecniche indicate nel D.M. 51 del 29.01.2021, recante i criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di pulizia e sanificazione di edifici e ambienti ad uso civile, sanitario e per i prodotti detergenti.

I detergenti devono essere usati solo con sistemi di dosaggio o apparecchiature (per esempio, bustine e capsule idrosolubili, flaconi dosatori con vaschette di dosaggio fisse o apparecchi di diluizione automatici) che evitino che la diluizione sia condotta arbitrariamente dagli addetti al servizio

B) Prodotti disinfettanti:

I prodotti disinfettanti utilizzati devono essere conformi al regolamento (CE) n. 528/2012 del Parlamento e del Consiglio del 22 maggio 2012 relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi, così come modificato dal Regolamento (UE) n. 334/2014 autorizzati:

- dal Ministero della Salute come presidi medico-chirurgici, ai sensi del DPR n. 392/1998; in tal caso devono riportare in etichetta le seguenti diciture: "Presidio medico-chirurgico" e "Registrazione del Ministero della salute n.",

- come prodotti biocidi, ai sensi del regolamento (CE) n. 528/2012. In tal caso devono riportare in etichetta le seguenti diciture: "Prodotto biocida" e "Autorizzazione/Registrazione del Ministero della Salute n.", oppure devono essere in possesso dell'autorizzazione dell'Unione Europea, prevista ai sensi del capo VIII sezione 1, del citato Regolamento.

C) Fornitura di materiali igienico-sanitari per servizi igienici e/o fornitura di detergenti per l'igiene delle mani:

I prodotti di carta tessuto eventualmente forniti (carta igienica, salviette monouso etc.) devono essere in possesso del marchio di qualità ecologica Ecolabel (UE) o di equivalenti etichette ambientali conformi alla norma tecnica UNI EN ISO 14024.

I saponi eventualmente forniti devono essere liquidi ed in possesso del marchio di qualità ecologica Ecolabel (UE) o di equivalenti etichette ambientali conformi alla norma tecnica UNI EN ISO 14024.

Laddove non siano già impiegati distributori per l'erogazione di saponi per le mani in forma schiumosa, questi, che devono essere in grado di trasformare il prodotto in schiuma senza l'uso di gas propellenti, devono essere forniti. Tali apparecchiature possono essere anche mobili, ovvero non necessariamente da fissare alla parete.



COMUNE DI FROSSASCO

ART. 9 – PERSONALE IMPIEGATO

1. La ditta affidataria deve con proprio personale, mezzi e organizzazione garantire lo svolgimento dei servizi previsti nel presente capitolato.
2. Il personale dovrà essere adeguato per numero e competenze professionali al tipo di lavorazione da eseguire di volta in volta.
3. L'impresa aggiudicataria dovrà assicurare la presenza con immediata e tempestiva sostituzione in caso di assenza per qualsiasi motivo, degli operatori necessari ad eseguire le attività previste ed intervenire.
4. Il personale in servizio dovrà tenere un contegno riguardoso e corretto anche nei confronti dell'utenza e conformarsi alle disposizioni del vigente codice di polizia mortuaria, nonché essere convenientemente abbigliato, in modo omogeneo ed uniforme, con vestiario di servizio e cartellino di riconoscimento, e a norma della vigente legislazione antinfortunistica e igienico-sanitaria.
5. Il personale impiegato dovrà essere formato relativamente agli atteggiamenti da tenere in conseguenza a valenze etiche e sociali dei luoghi nei quali si trova ad operare, svolgendo le proprie mansioni con ordine, serietà e diligenza e operando in modo da non violare le disposizioni normative in vigore.
6. Il personale impiegato è tenuto al segreto d'ufficio su fatti e circostanze di cui venga a conoscenza nell'espletamento dei propri compiti.
7. L'affidatario si impegna a richiamare, e se del caso, sostituire i dipendenti che non osservassero una condotta irreprensibile.
8. Le segnalazioni e le richieste del Comune in tal senso saranno impegnative per l'affidatario. In ogni caso, quindi è in facoltà del Committente richiedere in qualunque momento l'allontanamento immediato del personale che, a suo insindacabile giudizio, non sia idoneo a svolgere le mansioni richieste o tenga un comportamento non idoneo con il luogo di lavoro, compreso il personale tecnico-amministrativo stesso della ditta appaltatrice. La ditta appaltatrice non potrà in ogni caso chiedere indennizzi, sovrapprezzi o richiesta alcuna a qualsiasi titolo nel caso il Committente appaltante richieda l'allontanamento di personale della ditta appaltatrice stessa.
9. Qualora qualche addetto al servizio dovesse risultare non idoneo dal punto di vista sanitario, dovrà essere sospeso o sostituito, a seconda dei casi; il controllo sanitario e l'eventuale allontanamento sono a totale responsabilità ed a carico della ditta appaltatrice.
10. Il vestiario, il materiale di prevenzione infortuni e di tutela igienico-sanitaria per gli operatori è a cura e con costi a carico dell'impresa aggiudicatrice.
11. L'impresa è tenuta a rispettare e a far rispettare al proprio personale impiegato nel presente appalto, in quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei pubblici dipendenti, approvato ai sensi del DPR n. 62 del 16/04/2013, e dal codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Frossasco, approvato con Deliberazione di G.C. n. 4 del 13/02/2014 e pubblicato sul sito internet comunale, raggiungibile all'URL sul sito istituzionale www.comunefrossasco.it, sezione Amministrazione trasparente, Disposizioni generali, atti generali. La violazione dei suddetti obblighi comporterà per l'Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto, qualora, in ragione della natura o della reiterazione della violazione, la stessa sia ritenuta grave.

ART. 10 - ASSUNZIONE DI PERSONALE DELL'IMPRESA CESSANTE

1. Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, come previsto dall'articolo 57 del Codice, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'art. 51 del D. Lgs. n. 81/2015.

ART. 11 - RESPONSABILITA'



COMUNE DI FROSSASCO

1. L'aggiudicatario si impegna ad adempiere, con la diligenza richiesta dalla natura delle prestazioni oggetto dell'affidamento, a tutte le obbligazioni derivanti dal presente capitolato speciale.
2. L'aggiudicatario è responsabile per eventuali danni eventualmente arrecati a terzi in dipendenza di colpa o negligenza nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente capitolato, e pertanto solleva il Comune da qualsiasi responsabilità.
3. Il Comune non si assume alcuna responsabilità per danni, infortuni od altro che dovessero derivare all'aggiudicatario o ai suoi addetti ai lavori nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente capitolato o per qualsiasi altra causa.
4. L'aggiudicatario si impegna altresì ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri lavoratori in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.
5. L'aggiudicatario sarà comunque tenuto a risarcire il Comune del danno causato da ogni inadempimento alle obbligazioni derivanti dal presente capitolato.
6. E' fatto obbligo all'aggiudicatario di comunicare tempestivamente al Comune il nominativo del rappresentante legale in carica e ogni eventuale variazione di ragione sociale.

ART. 12 - POLIZZA ASSICURATIVA

1. Tutti gli obblighi assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali sono a carico dell'affidatario che ne è il solo responsabile, con esclusione del diritto di rivalsa e con manleva nei confronti del Comune.
2. Per la copertura degli eventuali danni di cui all'articolo precedente l'aggiudicatario deve stipulare, prima di prendere servizio, idonea polizza assicurativa R.C., comprensiva della responsabilità civile verso terzi, con riferimento al servizio in questione, con massimale non inferiore a Euro 2.500.000,00 per sinistro, senza limiti al numero di sinistri e al massimale annuo e con validità non inferiore alla durata del servizio.
In caso di presenza di franchigie nel contratto, resta inteso che l'onere di pagamento delle stesse resterà comunque a carico del solo aggiudicatario.
In alternativa alla stipulazione della suddetta polizza l'aggiudicatario potrà dimostrare di possedere una polizza R.C., già attivata, avente le medesime caratteristiche; in tal caso dovrà stipulare un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il servizio svolto per conto del Comune di Frossasco, il quale dovrà essere esplicitamente inserito nel novero dei terzi. Copia di tale polizza, unitamente all'ultima quietanza di pagamento del premio, dovrà essere consegnata prima di prendere servizio, su richiesta dell'amministrazione, al servizio anagrafe del Comune di Frossasco.
La copertura delle predette garanzie assicurative deve coprire tutta la durata del contratto d'appalto.

ART. 13 - OBBLIGHI E RESPONSABILITA' A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO

1. L'aggiudicatario si obbliga altresì, prima dell'inizio della gestione, a dichiarare il rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalla legge e dai contratti e di aver ottemperato ai requisiti previsti dal D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i., nonché a tutta la normativa inerente all'igiene ed alla sicurezza dei luoghi di lavoro.
2. L'aggiudicatario assume l'obbligo di dotare il proprio personale di tutti i macchinari, gli attrezzi manuali, le attrezzature protettive antinfortunistiche, anche ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., nonché i prodotti detergenti, i disinfettanti e quanto altro possa servire all'espletamento dei compiti previsti dal presente capitolato.
3. L'aggiudicatario ha l'obbligo di servirsi di macchinari ed attrezzature conformi alle norme nazionali e comunitarie in materia di sicurezza. Deve utilizzare solo macchine ed attrezzature conformi alle prescrizioni antinfortunistiche vigenti in Italia e nell'Unione Europea. Le macchine e gli attrezzi di proprietà dell'aggiudicatario usati all'interno della struttura comunale devono essere contraddistinti con targhette indicanti il nome ed il contrassegno dell'affidatario.
4. L'aggiudicatario è responsabile della custodia sia delle macchine che delle attrezzature.
5. L'aggiudicatario è responsabile nel caso di eventuali danni o furti delle macchine e attrezzature.



COMUNE DI FROSSASCO

6. L'onere e la manutenzione delle attrezzature meccaniche utilizzate, l'acquisto dei materiali protettivi, dei prodotti e materiali di consumo (es. sabbia, ghiaia, terra ecc.) da utilizzare per l'esecuzione degli obblighi derivanti dal presente capitolato speciale di appalto sono ad esclusivo e completo carico dell'aggiudicatario.
7. L'aggiudicatario si obbliga a far utilizzare dal proprio personale prodotti detergenti altamente biodegradabili ed a bassa concentrazione per il lavaggio, prodotti sgrassanti biodegradabili, disinfettanti efficaci, a base di ammoniaca e ipoclorito di sodio, nei casi in cui sono indicati, con divieto d'uso di prodotti infiammabili od erosivi.
8. L'aggiudicatario assume l'onere di eseguire, nel rispetto del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., tutte le opere provvisorie, di difesa e di segnalazione, assicurando in tal modo l'incolumità non solo degli addetti, ma anche dei terzi e della pubblica utenza.
9. Prima dell'inizio dell'attività di servizio, l'aggiudicatario dovrà presentare all'area tecnica tecnico-manutentiva del Comune il piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori (nel quale vengono analizzati in maniera dettagliata i processi di costruzione e di esecuzione e le modalità di lavoro con diretto riferimento alla sicurezza dei lavoratori impiegati ed ai dispositivi di protezione individuali dei lavoratori).
10. Le macchine e le attrezzature di proprietà o in disponibilità dell'aggiudicatario eventualmente utilizzate dovranno essere dotate di certificazione CE e/o dichiarazione di conformità al D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i..
11. L'aggiudicatario dovrà trasmettere all'area tecnica tecnico-manutentiva del Comune, i seguenti documenti:
- piano operativo e di sicurezza;
 - documento di valutazione dei rischi di cui all'art.26 del D.Lgs n.81/2008;
 - elenco delle attrezzature utilizzate;
 - elenco nominativo del personale che opererà nelle aree cimiteriali con relative mansioni.
12. Nel caso in cui, nel corso dell'affidamento, le attrezzature utilizzate vengano sostituite, l'aggiudicatario dovrà comunicare la sostituzione all'area tecnica tecnico manutentiva dell'ente.

ART. 14 - DISPOSIZIONI RELATIVE AI SUBAPPALTI

1. Il concorrente deve indicare all'atto dell'offerta le parti del servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo in conformità a quanto previsto dall'art. 119 del D.Lgs. 36/2023; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.
2. La stazione appaltante provvederà a corrispondere direttamente al/ai subappaltatore/i l'importo dovuto per le prestazioni dal/dagli stesso/i eseguite, nei casi previsti dall'art. 119, comma 11, del D.Lgs. 36/2023.
3. L'indicazione di cui sopra al comma precedente lascia impregiudicata la responsabilità dell'aggiudicatario.
4. Per quanto non meglio specificato nel presente articolo si rimanda alle disposizioni di cui all'art. 119 del D.Lgs. 36/2023.

ART. 15 – PENALITÀ

1. L'aggiudicatario del servizio sarà sottoposto all'applicazione delle seguenti penali, nei casi elencati:
 - a) per la mancata esecuzione di ciascuna delle operazioni descritte nell'art. 4, comma 2, verrà applicata una penale di € 200,00 (duecento/00);
 - b) per la mancata esecuzione di ciascuna delle operazioni descritte nell'art. 4, comma 5, verrà applicata una penale di € 200,00 (duecento/00);
 - c) per la mancata esecuzione delle operazioni di pulizia in occasione della annuale commemorazione dei defunti, verrà applicata una penale di € 1.000,00 (mille/00);
 - d) per inadempimenti che pregiudichino la funzionalità del servizio la penale ammonta a € 300,00 (trecento/00);
 - e) per la mancata comunicazione al servizio anagrafe dell'ente dei nominativi del personale impiegato presso la sede cimiteriale e gli eventuali aggiornamenti entro due giorni dal loro verificarsi, con l'indicazione della qualifica professionale con la quale ciascun addetto è stato assunto e la posizione previdenziale ed assicurativa, verrà applicata una penale di € 200,00 (duecento/00);



COMUNE DI FROSSASCO

f) per la mancata comunicazione all'area tecnica tecnico-manutentiva ed al servizio anagrafe del Comune di situazioni di pericolo che possono arrecare danno ai visitatori o alle strutture del cimitero, ravvisate dall'aggiudicatario nello svolgimento dei servizi oggetto del presente capitolato, nonché per la mancata messa in sicurezza dell'area con transenne entro 24 ore dal verificarsi, verrà applicata una sanzione di € 300,00 (trecento/00);

g) qualora il personale occupato non sia munito dell'apposita tessera di riconoscimento come previsto all'art. 9 del presente capitolato, verrà applicata una penale di € 100,00 (cento/00);

2. La riscossione delle suddette penali avverrà mediante trattenuta sull'importo mensile fatturato da liquidare.

3. L'infrazione verrà contestata per iscritto all'aggiudicatario dal responsabile dell'area amministrativa del Comune a seguito di relazione del personale comunale preposto o su segnalazione o reclamo di terzi. L'aggiudicatario potrà controdedurre entro il termine di giorni dieci, scaduti i quali il responsabile, ove non accolga le controdeduzioni, procederà ad applicare la penale.

ART. 16 - CLAUSOLE RISOLUTIVE ESPRESSE

1. Ai sensi dell'art. 1456 del c.c. il contratto si intenderà risolto di diritto, salvo in ogni caso il diritto al risarcimento dei danni arrecati al Comune di Frossasco, nei seguenti casi:

a) in caso di scioglimento, liquidazione, fallimento o ammissione a procedure concorsuali in genere dell'aggiudicatario. In tal caso il contratto si intenderà risolto di diritto a far data dall'inizio di dette procedure;

b) mancata assunzione del servizio alla data stabilita;

c) sospensione del servizio per un periodo superiore a ore 24 esclusi i casi di forza maggiore, che comunque dovranno essere riconosciuti dall'Ente;

d) abituali deficienze o negligenze del servizio quando la gravità e le frequenze delle infrazioni, debitamente accertate e contestate, compromettano, a giudizio dell'Ente, il servizio;

e) quando l'aggiudicatario si renda colpevole di frodi o versi in accertato stato di insolvenza;

f) in caso di inosservanza per i propri lavoratori delle leggi sulla prevenzione ed assicurazione degli infortuni sul lavoro e sulla legge di previdenza ed assistenza dei lavoratori;

g) mancata presentazione entro 1 mese dalla data di assunzione del servizio del piano delle misure per la sicurezza all'area tecnica tecnico-manutentiva del Comune, come richiesto dall'art. 19 del presente capitolato;

h) mancata presentazione della polizza assicurativa R.C., di cui all'art. 12 entro 5 giorni dalla data stabilita per l'assunzione del servizio ovvero mancato adeguamento annuale della polizza;

i) mancata sostituzione del personale entro 5 giorni dalla richiesta del Comune, ai sensi dell'articolo 9 del presente capitolato;

l) mancata manutenzione dei mezzi ricevuti in dotazione dal Comune o esecuzione della stessa in difformità dalle prescrizioni del costruttore;

m) quando l'importo complessivo delle penali applicate nel corso dell'appalto superi il 10% dell'importo dell'affidamento;

n) per non aver presentato o adeguato la cauzione definitiva stabilita dall'art. 20 per l'effettuazione del servizio;

o) per subappalto effettuato in difformità alle previsioni di legge;

p) ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis, della Legge 13.08.2010 n. 136, costituisce altresì causa di risoluzione del contratto il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri mezzi idonei a determinare la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie, disposto dall'aggiudicatario per approvvigionamenti od altro relativi all'appalto.

In tali casi l'amministrazione comunale provvederà a risolvere il contratto con proprio provvedimento, comunicato tramite Posta Elettronica Certificata (PEC), senza necessità di atti giudiziari e conseguentemente procederà, senza bisogno di messa in mora, all'incameramento del deposito cauzionale definitivo, salva l'azione di risarcimento del maggior danno subito.

2. In caso di risoluzione del contratto, l'aggiudicatario dovrà comunque garantire la gestione dei servizi fino al subentro del nuovo aggiudicatario o all'attuazione di altro sistema gestionale e comunque per un periodo massimo di mesi tre. Nel caso di risoluzione del contratto prima della scadenza naturale dello stesso



COMUNE DI FROSSASCO

all'aggiudicatario nulla sarà dovuto per il periodo intercorrente tra la data della risoluzione e quella della scadenza naturale.

3. La decadenza sarà notificata all'aggiudicatario mediante PEC.

ART. 17 - DIFFIDA AD ADEMPIERE

1. Qualora si verificassero altri tipi di inadempimento contrattuale, o comunque violazioni degli obblighi derivanti dal presente capitolato o degli impegni assunti dall'aggiudicatario in sede di offerta, il Comune di Frossasco, ai sensi dell'art. 1454 c.c., intimerà per iscritto all'aggiudicatario di adempiere entro un congruo termine, con dichiarazione che, decorso inutilmente detto termine, il contratto si intenderà senz'altro risolto.

2. Il Comune si avvarrà in ogni caso della descritta diffida ad adempiere qualora l'aggiudicatario non si adoperi di svolgere il servizio nelle migliori condizioni possibili.

3. In caso di risoluzione la cauzione definitiva di cui al successivo articolo 20 verrà incamerata a titolo di penale e/o di indennizzo, salvo il risarcimento dei maggiori danni.

ART. 18 - ALTRE IPOTESI DI INADEMPIMENTO

1. Resta salva la facoltà del Comune di Frossasco di avvalersi della risoluzione giudiziale del contratto per inadempimento ai sensi dell'art. 1453 del c.c. e degli altri rimedi previsti dalla legge in caso di inadempimento, salvo in ogni caso il risarcimento dei danni.

ART. 19 - RECESSO DAL CONTRATTO

1. Il Comune di Frossasco avrà facoltà di recedere dal contratto in qualsiasi momento per giusta causa con un preavviso di 30 giorni, comunicato con PEC, senza corresponsione all'aggiudicatario d'indennizzo o corrispettivo alcuno per il recesso. In tal caso verranno pagate solamente le prestazioni svolte fino al momento del recesso.

2. La stazione appaltante si riserva altresì di non procedere all'aggiudicazione qualora, nelle more dello svolgimento della procedura di affidamento, Consip S.p.A. attivi una convenzione per un servizio corrispondente a quello oggetto di affidamento ed avente parametri prezzo-qualità più convenienti. In tal caso i concorrenti non hanno diritto a compensi, indennizzi, rimborsi o altro, tenuto conto che, ai sensi dell'art. 1, comma 1, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012, n. 135, gli atti e i contratti posti in essere in violazione delle disposizioni sui parametri contenute nell'art. 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999 n. 4888 sono nulli.

3. In applicazione dell'articolo 1, comma 13 del D.L. 95/2012, convertito con modificazioni nella L. 135/2012, la stazione appaltante dopo la stipula del contratto può esercitare, in qualunque momento, il diritto di recesso:

- a) quando i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. dopo la stipula del contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato;
- b) previa formale comunicazione all'aggiudicatario con un preavviso non inferiore a quindici giorni;
- c) rifiuto dell'aggiudicatario ad una modifica delle condizioni contrattuali tale da consentire il rispetto del limite posto dalla convenzione Consip;
- d) pagamento delle prestazioni già eseguite oltre ad un decimo delle prestazioni non ancora eseguite.

ART. 20 - GARANZIA DEFINITIVA

1. L'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire, ai sensi dell'articolo 117 del D.Lgs. 36/2023 una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità previste dall'articolo 106, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la



COMUNE DI FROSSASCO

Art. 25 – REVISIONE DEI PREZZI (ex Art. 60, D.Lgs. 36/2023)

1. In conformità a quanto disposto dall'art. 60 del D.Lgs. n. 36/2023, le parti concordano che sia i prezzi a misura che i prezzi a corpo dell'appalto siano soggetti a revisione periodica, in aumento o diminuzione, per compensare le variazioni di costo derivanti da dinamiche inflattive o variazioni del costo del lavoro.
2. Ai fini della determinazione della variazione dei costi della componente lavoro, si assume come parametro di riferimento l'Indice ISTAT delle Retribuzioni Contrattuali Orarie (RCO), per tipo di contratto e per settore economico, con specifico riferimento al raggruppamento: Settore Economico ATECO 2007: 0012 – Totale Servizi.
3. La revisione sarà effettuata con cadenza annuale, a partire dal secondo anno di vigenza contrattuale, tenendo conto del mese di avvio del contratto di appalto. Il valore di riferimento iniziale è il predetto indice ISTAT pubblicato per il mese di sottomissione dell'offerta. Tale valore rimane fisso per tutta la durata del contratto ai fini del calcolo revisionale. La revisione viene effettuata con cadenza annuale. La prima verifica avviene allo scadere dei primi 12 mesi dalla data di avvio dell'esecuzione del contratto. La procedura si attiva automaticamente se la variazione tra l'indice del mese di verifica e l'indice del mese di sottomissione dell'offerta è superiore al 5% (in aumento o in diminuzione). La revisione in aumento o diminuzione è riconosciuta solo per l'eccedenza rispetto alla soglia del 5 per cento. In caso di superamento della soglia predetta, la variazione verrà riconosciuta nella misura dell'80 per cento della variazione eccedente, calcolata sull'importo delle prestazioni ancora da eseguire.
4. La revisione del prezzo è attivata automaticamente dalla stazione appaltante, anche in assenza di istanza di parte, quando la variazione dell'indice sintetico di cui sopra supera, in aumento o diminuzione, rispettivamente la soglia del 5 per cento dell'importo del contratto quale risultante dal provvedimento di aggiudicazione.
5. L'Amministrazione procederà all'istruttoria tecnica e alla successiva adozione del provvedimento di impegno di spesa, previa verifica della disponibilità dei fondi e della congruità del calcolo rispetto agli indici sopra citati.

ART. 26 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Ai fini di cui alla legge 136/2010 e s.m.i., riguardante la tracciabilità dei flussi finanziari l'aggiudicatario è tenuto:
 - a) ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A., dedicati alle commesse pubbliche per i movimenti finanziari relativi alla gestione del presente affidamento;
 - b) a comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti di cui al punto precedente, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, entro sette giorni dalla loro accensione;
 - c) a prevedere nei contratti che saranno sottoscritti con imprese a qualsiasi titolo interessate a servizi/forniture oggetto del presente affidamento, quali ad esempio subappaltatori, la clausola con la quale ciascuna di esse assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge, a pena di nullità assoluta dei contratti stessi;
 - d) se ha notizia dell'inadempimento agli obblighi di tracciabilità finanziaria da parte dei soggetti di cui alla precedente lettera c), a risolvere immediatamente il rapporto contrattuale con la controparte, informando contestualmente sia la stazione appaltante che la prefettura-ufficio territoriale del governo territorialmente competente.

ART. 27 - FORO COMPETENTE

1. Ogni e qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti, anche in corso d'opera, in ordine all'interpretazione, esecuzione, risoluzione del presente capitolato nonché in ordine ai rapporti da esso derivanti e che non si sia potuta risolvere in via amministrativa, sarà rimessa alla competenza del Foro di Torino, ai sensi dell'art. 20 del codice di procedura civile, con esclusione del ricorso al giudizio arbitrale.



COMUNE DI FROSSASCO

ART. 28 - SPESE CONTRATTUALI

1. Sono ad esclusivo carico dell'aggiudicatario tutte indistintamente le spese contrattuali di bollo, registrazione e diritti di segreteria, nonché eventuali spese conseguenti a tutte le tasse ed imposte presenti e future inerenti ed emergenti dal servizio, a meno che sia diversamente disposto da espresse norme legislative.

ART. 29 - OSSERVANZA DI NORME E DISPOSIZIONI

1. Per quanto non previsto nel presente capitolato si fa espresso riferimento, in quanto applicabili, a tutte le disposizioni di legge e di regolamenti vigenti in materia.

2. Particolare osservanza dovrà essere riservata alle norme contenute nel/nella:

- regolamento comunale di polizia mortuaria, approvato con delibera del Consiglio comunale n. 31 del 16/10/2018, esecutiva ai sensi di legge;
- Piano Regolatore Cimiteriale approvato con deliberazione del C.C. n. 14 del 28/04/2023;
- regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 "Testo unico delle leggi sanitarie",
- DPR 285/90 "Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria" e s.m.i.;
- legge marzo 2001, n. 130 "Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri";
- circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24/6/1993;
- circolare del Ministero della Salute, prot. 818 del 11.01.2021 – DGPRE-MDS-P e smi;
- legge regionale n. 20 del 31/10/2007 "Disposizioni in materia di cremazione, conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri",
- legge regionale n. 15 del 3/08/2011 e smi "Disciplina delle attività e dei servizi necroscopici, funebri e cimiteriali. Modifiche della legge regionale del 31 ottobre 2007, n. 20" (Disposizioni in materia di cremazione, conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri),
- regolamento 8 agosto 2012 n. 7/R, Regolamento in materia di attività funebre e di servizi necroscopici e cimiteriali, in attuazione dell'articolo 15 della legge regionale 3 agosto 2011, n. 15 (Disciplina delle attività e dei servizi necroscopici, funebri e cimiteriali)
- regolamento n. 10/R del 07 novembre 2013 "Ulteriori modifiche degli articoli 2, 3 e 11 del regolamento regionale 8 agosto 2012.
- deliberazione della Giunta Regionale 5 agosto 2002, n. 115-6947, Deliberazione del Consiglio regionale 17 marzo 2015, n. 61 – 10542, Articolo 14, legge regionale 3 agosto 2011, n. 15 (Disciplina delle attività e dei servizi necroscopici, funebri e cimiteriali. Modifiche della legge regionale del 31 ottobre 2007, n. 20 'Disposizioni in materia di cremazione, conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri'): approvazione del Piano regionale di coordinamento per la realizzazione di nuovi cimiteri e crematori,
- deliberazione della Giunta Regionale 5 agosto 2002, n. 115-6947
- deliberazione del Consiglio regionale 17 marzo 2015, n. 61 – 10542, Articolo 14, legge regionale 3 agosto 2011, n. 15 (Disciplina delle attività e dei servizi necroscopici, funebri e cimiteriali. Modifiche della legge regionale del 31 ottobre 2007, n. 20 'Disposizioni in materia di cremazione, conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri'): approvazione del Piano regionale di coordinamento per la realizzazione di nuovi cimiteri e crematori;
- delle disposizioni in materia di smaltimento rifiuti speciali.

ART. 30 - TRATTAMENTO DATI

1. Titolare del trattamento dei dati in questione è il Comune di Frossasco. Il Titolare rende noto di aver provveduto alla nomina del Responsabile della Protezione dei Dati personali (RPD o DPO) in conformità alla previsione contenuta nell'art. 37, par. 1, lett a) del GDPR, individuando quale soggetto idoneo l'Avv. Massimo Ramello e che il medesimo è raggiungibile ai seguenti recapiti:
Telefono: 01311826681 - Pec: dpo@pec.gdpr.nelcomune.it

2. L'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli articoli 13 e 14 del regolamento UE 2016/679 (GDPR) in relazione ai contratti pubblici stipulati dall'ente è reperibile sull'home page del sito



COMUNE DI FROSSASCO

internet del Comune di Frossasco alla voce “privacy” ovvero all’URL https://privacy.nelcomune.it/comunefrossasco.it/informativa_comune_contratti_publici#content.

3. L’affidatario del servizio tratterà i dati personali di cui verrà a conoscenza nell’ambito del servizio medesimo in qualità di responsabile esterno del trattamento, come da disciplinare allegato al presente capitolato speciale.

4. L’Appaltatore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e comunque di non divulgarli in alcun modo ed in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del contratto.

Allegati al capitolato:

- Fotografia del cimitero comunale;
- nomina a responsabile esterno del trattamento dei dati personali;
- disposizioni operative in materia di incidenti di sicurezza e di violazione di dati personali (c.d. *data breach*) approvata con deliberazione di giunta comunale n. 53 del 30.07.2021;

Frossasco, li 18 marzo 2026

Il Responsabile del Servizio Tecnico
arch. Giuseppe Buffo



COMUNE DI FROSSASCO

Fotografia del cimitero comunale





COMUNE DI FROSSASCO

**DISCIPLINARE SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI A VALERE
SULL’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI CIMITERIALI
(ARTICOLO 28 DEL REGOLAMENTO (EU) 2016/679)**

PREMESSO CHE

- 1) l’articolo 4, paragrafo 1, n. 8) del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito, per brevità, “GDPR”) definisce quale responsabile del trattamento *“la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento”*;
- 2) a norma dell’articolo 28, paragrafo 1 del GDPR *“Qualora un trattamento debba essere effettuato per conto del titolare del trattamento, quest’ultimo ricorre unicamente a responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del presente regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell’interessato”*;
- 3) a norma dell’articolo 28, paragrafo 3 del GDPR *“I trattamenti da parte di un responsabile del trattamento sono disciplinati da un contratto o da altro atto giuridico a norma del diritto dell’Unione o degli Stati membri, che vincoli il responsabile del trattamento al titolare del trattamento e che stipuli la materia disciplinata e la durata del trattamento, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del titolare del trattamento”*;
- 4) a norma dell’articolo 28, paragrafo 9 del GDPR *“Il contratto o altro atto giuridico di cui ai paragrafi 3 e 4 è stipulato in forma scritta, anche in formato elettronico”*
- 5) in conseguenza dell’affidamento del servizio di che trattasi, il fornitore si troverà ad effettuare il trattamento di dati personali per conto dell’Ente (Titolare del trattamento), assumendo la qualifica di Responsabile del trattamento ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 28 del GDPR;
- 6) è intenzione dell’Ente subordinare l’autorizzazione al trattamento dei dati personali, per proprio conto, al rispetto delle seguenti prescrizioni minime ed a quelle eventualmente contenute in altri atti e documenti, da questo atto richiamati;

SI STABILISCE QUANTO SEGUE

Articolo 1 – Disposizioni generali

1. Le previsioni contenute nel presente disciplinare riguardano espressamente i servizi cimiteriali e si intendono accettate - senza riserva alcuna da parte del fornitore - a seguito dell’invio della propria offerta.
2. Le prescrizioni contenute nel presente Disciplinare possono subire modifiche ed integrazioni in conseguenza della valutazione delle informazioni rese dal Responsabile in ottemperanza a quanto previsto negli atti che hanno dato avvio alla procedura di selezione del contraente. Il Responsabile del trattamento informa immediatamente il Titolare qualora, a suo parere, una specifica prescrizione, in qualunque tempo impartita, violi il GDPR o altre disposizioni, nazionali o dell’Unione, relative alla protezione dei dati. L’esecuzione delle operazioni di trattamento per conto del Titolare costituisce manifestazione espressa della volontà di accettare tutte le prescrizioni da esso impartite.
2. I presente disciplinare non costituisce autorizzazione generale, bensì, autorizzazione limitata esclusivamente ai trattamenti relativi al servizio oggetto della presente procedura selettiva.
3. Il Responsabile è tenuto a trattare i dati personali di cui entra in possesso o rispetto ai quali abbia comunque accesso, in adempimento degli obblighi derivanti dall’affidamento e di eventuali servizi accessori allo stesso, nel rispetto dei principi e delle norme contenute nel GDPR ed attenendosi alle istruzioni del Titolare del trattamento, tenendo altresì conto dei provvedimenti, tempo per tempo, emanati dall’Autorità di controllo inerenti al trattamento svolto.

Articolo 2 – Durata del trattamento

1. Il trattamento per conto del Titolare deve avere una durata non superiore a quella necessaria ad eseguire la prestazione contrattuale per la quali i dati personali sono stati raccolti e tali dati devono essere conservati nei sistemi e nelle banche dati del Responsabile, in una forma che consenta l’identificazione degli Interessati, per un periodo di tempo non superiore a quello in precedenza indicato, fatta salva l’osservanza di specifiche disposizioni di legge che ne impongano la conservazione.



COMUNE DI FROSSASCO

2. A seguito della cessazione del trattamento affidato al Responsabile, nonché a seguito della cessazione del rapporto contrattuale sottostante, qualunque ne sia la causa, il Responsabile sarà tenuto, a discrezione del Titolare, a:

- restituire al Titolare i dati personali trattati, oppure a
- provvedere alla loro integrale distruzione, salvi solo i casi in cui la conservazione dei dati sia richiesta da norme di legge e/o altre finalità (contabili, fiscali, ecc.) od il caso in cui si verificano circostanze autonome e ulteriori che giustifichino la continuazione del trattamento dei dati da parte del Responsabile, con modalità limitate e per il periodo di tempo a ciò strettamente necessario.

3. Il Responsabile, su richiesta del Titolare, provvede a rilasciare apposita dichiarazione scritta contenente l'attestazione che, presso di sé, non esiste alcuna copia dei dati personali e delle informazioni trattate per conto del Titolare. Sul contenuto di tale dichiarazione il Titolare si riserva il diritto di effettuare controlli e verifiche volte ad accertarne la veridicità.

4. In caso di fallimento o sottoposizione ad altra procedura concorsuale del Responsabile, ovvero in caso di mancato assolvimento da parte di quest'ultimo degli obblighi previsti ai commi che precedono, ovvero ancora in caso di omissione ovvero di sospensione anche parziale, da parte del Responsabile, dell'esecuzione delle obbligazioni qui previste, il Titolare, ove possibile e dandone opportuna comunicazione, potrà sostituirsi al Responsabile nell'esecuzione delle obbligazioni ovvero potrà avvalersi di soggetto terzo in danno ed a spese del Responsabile, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Articolo 3 - Obblighi in capo al Responsabile

1. Il Responsabile dichiara e conferma la propria diretta ed approfondita conoscenza degli obblighi ed oneri derivanti dall'osservanza delle disposizioni contenute nel GDPR, in conseguenza della relazione contrattuale instaurata con il Titolare. Dichiara inoltre di possedere esperienza, capacità e affidabilità idonee a garantire il rispetto delle disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza, ed in ogni caso di essere in grado di fornire garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti della normativa e garantisca la tutela dei diritti dell'Interessato.

2. Il Responsabile è tenuto a:

a) trattare i dati nel rispetto dei principi del trattamento previsti nel GDPR e solo per la sola finalità di dare esecuzione al contratto. In particolare, il Responsabile garantisce che i dati da trattarsi per conto del Titolare, saranno:

- a1) trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'Interessato;
- a2) raccolti per le finalità determinate, esplicite e legittime sopra indicate, e successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalità;
- a3) adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati;
- a4) esatti e, se necessario, aggiornati; devono essere adottate tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati;
- a5) conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati;

b) trattare i dati secondo le istruzioni documentate del Titolare del trattamento dei dati;

c) garantire che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate formalmente alla riservatezza od abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza ed abbiano ricevuto la formazione necessaria in materia di protezione dei dati personali;

d) prendere in considerazione, in termini di strumenti, prodotti, applicazioni o servizi, i principi della protezione dei dati in base alla progettazione e per impostazione predefinita (cc.dd. data protection by design e by default);

e) assistere il Titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36 del GDPR, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del Responsabile del trattamento ed in particolare a collaborare nelle comunicazioni di violazioni di dati personali, negli adempimenti della valutazione di impatto e consultazione preventive;

3. Il Responsabile si impegna ad informare il Titolare di ogni richiesta, ordine o controllo da parte di una o più Autorità e da soggetti da queste autorizzati e/o delegati, in relazione ai trattamenti oggetto di affidamento;



COMUNE DI FROSSASCO

Articolo 4 - Obblighi in capo al Titolare del trattamento

1. Il Titolare del trattamento si impegna a:
 - a) fornire al Responsabile i dati oggetto del trattamento curandone l'esattezza, la veridicità, l'aggiornamento, la pertinenza e la non eccedenza rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti e saranno successivamente trattati;
 - b) individuare la base legale del trattamento dei dati personali degli Interessati.
 - c) documentare, per iscritto, ogni istruzione relativa al trattamento dei dati da parte del Responsabile. Il Responsabile del trattamento informa immediatamente il Titolare qualora, a suo parere, un'istruzione violi il GDPR od altre disposizioni, nazionali o dell'Unione, relative alla protezione dei dati;
 - d) assicurare, prima e durante l'intero processo, il rispetto degli obblighi su di sé incombenti ai sensi del GDPR e della normativa nazionale di riferimento;
 - e) supervisionare il trattamento, in tutte le sue fasi, anche effettuando audit ed ispezioni presso il Responsabile;
 - f) adottare tutte le misure di sicurezza di sua competenza idonee a garantire il rispetto della normativa in materia di privacy e di trattamento dei dati in regime di sicurezza.
2. Il Titolare si dichiara edotto che in caso di violazione di dati personali (c.d. data breach) rimane a suo carico, ai sensi dell'art. 33 del GDPR, l'obbligo di notifica all'Autorità di controllo senza ingiustificato ritardo e, comunque, entro 72 ore dal momento in cui il Titolare è venuto a conoscenza della violazione di dati personali.
3. Il Titolare si impegna, altresì, a comunicare al Responsabile del trattamento qualsiasi variazione si dovesse rendere necessaria nelle operazioni di trattamento dei dati.
4. Il Titolare rimane Responsabile del trattamento dei dati personali attuato tramite procedure applicative sviluppate secondo sue specifiche e/o attraverso propri strumenti informatici o di telecomunicazioni.
5. Il Titolare si impegna ad informare il Responsabile di ogni richiesta, ordine o controllo da parte di una o più Autorità e da soggetti da queste autorizzati e/o delegati, in relazione ai trattamenti oggetto di affidamento;

Articolo 5 - Incaricati e persone autorizzate

1. Il Responsabile dovrà identificare e designare le persone autorizzate ad effettuare operazioni di Trattamento sui dati per conto del Titolare identificando l'ambito autorizzativo consentito ai sensi dell'art. 29 del GDPR e provvedendo alla relativa formazione. Allo stesso tempo, il Responsabile dovrà fornire ai soggetti da sé autorizzati le dovute istruzioni relativamente alle operazioni ed alle modalità di trattamento dei dati personali.
2. Il Responsabile garantisce che i propri dipendenti e collaboratori sono affidabili ed hanno piena conoscenza della normativa primaria e secondaria in materia di protezione dei dati personali.

Articolo 6 - Sub-responsabile del trattamento e Terze parti

1. Il Responsabile del trattamento non ricorre ad un altro Responsabile se non previa autorizzazione scritta, del Titolare del trattamento. Qualora, anche successivamente all'affidamento, il Responsabile ravvisasse la necessità di avvalersi di un altro responsabile del trattamento (Sub-responsabile) per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del Titolare, è tenuto a richiederne l'autorizzazione al Titolare con congruo preavviso. La mancata autorizzazione non consentirà il ricorso al Sub-responsabile.
2. Nel caso in cui il Responsabile del trattamento (Responsabile primario) ricorra ad un altro Responsabile del trattamento per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del Titolare del trattamento, su tale altro Responsabile sono imposti, mediante un contratto od un altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti nel presente Disciplinare per il Responsabile del trattamento, prevedendo in particolare garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti della legge vigente.
3. Nel caso in cui l'altro Responsabile del trattamento ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, il Responsabile iniziale conserva nei confronti del Titolare del trattamento l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi dell'altro Responsabile, anche ai fini del risarcimento di eventuali danni causati dal trattamento, salvo dimostri che l'evento dannoso non gli è imputabile.



COMUNE DI FROSSASCO

4. Il Responsabile si impegna a non comunicare, trasferire o condividere, i dati personali trattati per conto del Titolare a Terze parti, salvo qualora legislativamente richiesto e, in ogni caso, informandone preventivamente il Titolare.

Articolo 7 - Misure di sicurezza

1. Il Responsabile, in considerazione della conoscenza maturata in relazione ai progressi tecnici e tecnologici, della natura dei dati personali e delle caratteristiche delle operazioni di trattamento, nonché dei rischi di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, mette in atto misure tecniche ed organizzative adeguate e dovrà assicurare che le misure di sicurezza progettate ed implementate siano in grado di ridurre il rischio di danni volontari o accidentali, perdita di dati, accessi non autorizzati ai dati, trattamenti non autorizzati o trattamenti non conformi agli scopi di cui alla presente Appendice.

2. Ai fini della sicurezza dei dati e dei sistemi IT, il Responsabile si obbliga:

- ad adottare adeguate misure IT per la sicurezza dei dati personali, ai sensi dell'art. 32 del GDPR, in modo da garantire la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento;
- ad adottare adeguate misure che consentano di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;
- a non trasferire i dati personali oggetto di trattamento per conto del Titolare, senza il preventivo consenso di questi, al di fuori dell'usuale luogo di lavoro, a meno che tale trasferimento non sia autorizzato dalle competenti pubbliche autorità, anche regolamentari e di vigilanza;
- a fornire, in caso di richiesta, al Titolare una descrizione dettagliata delle misure fisiche, tecniche ed organizzative applicate al trattamento dei dati personali;
- ad impiegare sistemi di cifratura per i dati personali memorizzati su dispositivi di archiviazione digitali od elettronici, come computer portatili, CD, dischetti, driver portatili, nastri magnetici o dispositivi simili. I dati personali dovranno essere cifrati nel rispetto della normativa vigente ed il Responsabile dovrà compiere ogni ragionevole sforzo per assicurare l'aggiornamento degli standard di cifratura in modo da tenere il passo dello sviluppo tecnologico e dei rischi ad esso connaturati, includendo ogni richiesta o indicazione emanata da qualsiasi pubblica autorità competente, anche regolamentare e di vigilanza;
- ad adottare una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche ed organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento

Articolo 8 - Registro delle categorie di trattamento

1. Il Responsabile del trattamento adotta, aggiorna e conserva una registrazione scritta di tutte le categorie di attività relative al trattamento svolte per conto del Titolare, avente il contenuto minimo previsto dall'articolo 30, paragrafo 2 del GDPR e, su richiesta, lo rende disponibile all'Autorità di controllo ed al Titolare.

Articolo 9 - Violazioni di dati personali

1. In eventuali casi di violazione della sicurezza dei dati personali che comporti, accidentalmente od in modo illecito, la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati e tali da mettere a rischio i diritti e le libertà degli individui i cui dati personali sono trattati dal Responsabile per conto del Titolare (c.d. data breach), il Responsabile deve osservare le disposizioni organizzative contenute nella data breach policy adottata dal Titolare e, in ogni caso:

- a) informare il Titolare tempestivamente ed in ogni caso entro e non oltre 24 ore dalla scoperta dell'evento, tramite PEC, di essere venuto a conoscenza di una violazione e fornire al Titolare tutti i dettagli della violazione subita, in particolare una descrizione della natura della violazione dei dati personali, le categorie e il numero approssimativo di interessati coinvolti, nonché le categorie e il numero approssimativo di registrazioni dei dati in questione, l'impatto della violazione dei dati personali sul Titolare e sugli Interessati coinvolti e le misure adottate per mitigare i rischi. Spetta unicamente al Titolare del trattamento di effettuare la valutazione circa la probabilità di rischio derivante dalla violazione stessa;
- b) fornire assistenza al Titolare per far fronte alla violazione ed alle sue conseguenze soprattutto in capo agli Interessati coinvolti. Il Responsabile si attiverà per mitigare gli effetti delle violazioni, proponendo tempestive azioni correttive al Titolare ed attuando tutte le azioni correttive approvate e/o richieste dal Titolare. Tali misure sono richieste al fine di garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio correlato al Trattamento eseguito;



COMUNE DI FROSSASCO

2. Il Responsabile del trattamento si impegna a predisporre e tenere aggiornato un registro interno delle violazioni di dati personali nonché a raccogliere e conservare tutti i documenti relativi ad ogni violazione, compresi quelli inerenti alle circostanze ad essa relative, le sue conseguenze e i provvedimenti adottati per porvi rimedio.

Articolo 10 - Accordo relativo al trasferimento dei dati all'estero

1. Il Responsabile si impegna a circoscrivere gli ambiti di circolazione e di trattamento dei Dati personali (es. memorizzazione, archiviazione e conservazione dei dati sui propri server od in cloud) ai Paesi facenti parte dell'Unione Europea, con espresso divieto di trasferirli in paesi extra UE che non garantiscano (o in assenza di) un livello adeguato di tutela, ovvero, in assenza di strumenti di tutela previsti dal Regolamento UE 2016/679 (Paese terzo giudicato adeguato dalla Commissione Europea, BCR di gruppo, clausole contrattuali modello, consenso degli interessati, etc.).

2. Il Responsabile, pertanto, non dovrà trasferire od effettuare il Trattamento dei Dati personali per conto del Titolare al di fuori dell'Unione Europea, per nessuna ragione, in assenza di autorizzazione scritta del Titolare. Qualora il Titolare rilasci l'autorizzazione di cui al presente articolo e venga pertanto effettuato un trasferimento dei dati personali del Titolare al di fuori dell'Unione Europea, tale trasferimento dovrà rispettare le previsioni di cui al GDPR sopra indicate. Resta inteso tra le Parti che il Responsabile dovrà garantire che i metodi di trasferimento impiegati, ivi inclusa la conformità alle clausole contrattuali standard approvate dalla Commissione Europea e sulla base dei presupposti indicati nella medesima decisione consentano il mantenimento di costanti e documentabili standard di validità per tutta la durata della presente Appendice.

Il Responsabile è obbligato a comunicare immediatamente al Titolare il verificarsi di una delle seguenti fattispecie:

- (a) mancato rispetto delle clausole contrattuali standard di cui sopra, oppure
- (b) qualsiasi modifica della metodologia e delle finalità trasferimento dei dati personali all'estero.

Articolo 11 - Diritti delle persone interessate

1. È compito del Responsabile del trattamento fornire adeguata informativa agli Interessati dalle operazioni di trattamento, nel momento in cui i dati vengono raccolti presso di loro. L'informativa dovrà evidenziare il fatto che la raccolta avviene per conto del Titolare.

2. Il Responsabile, per quanto di propria competenza, si obbliga ad assistere ed a supportare il Titolare con misure tecniche e organizzative adeguate al fine di soddisfare l'obbligo del Titolare di dare riscontro alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'Interessato (negli ambiti e nel contesto del ruolo ricoperto e in cui opera il Responsabile) nel rispetto dei termini previsti dall'art. 12 del GDPR.

3. In particolare, qualora il Responsabile riceva richieste provenienti dagli Interessati, finalizzate all'esercizio dei propri diritti, esso dovrà:

- darne tempestiva comunicazione scritta al Titolare via posta elettronica certificata, allegando copia delle richieste ricevute;
- coordinarsi, ove necessario e per quanto di propria competenza, con le funzioni interne designate dal Titolare per gestire le relazioni con gli Interessati;

Articolo 12 - Verifiche circa il rispetto delle regole di protezione dei dati personali

1. Il Responsabile riconosce al Titolare il diritto di effettuare controlli (audit) relativamente alle operazioni aventi ad oggetto il trattamento dei dati personali per conto del Titolare. A tal fine, il Titolare ha il diritto di disporre – a propria cura e spese – verifiche a campione o specifiche attività di audit o di rendicontazione in ambito protezione dei dati personali e sicurezza, avvalendosi di personale espressamente incaricato a tale scopo, presso le sedi del Responsabile.

2. Il Responsabile del trattamento fornisce al Titolare tutta la documentazione necessaria per dimostrare la conformità a tutti i suoi obblighi e per consentire al Titolare od a qualsiasi soggetto dal medesimo autorizzato o delegato di condurre audit, comprese le ispezioni, e per contribuire a tali verifiche.

3. Il Responsabile del trattamento deve informare e coinvolgere tempestivamente il Titolare in tutte le questioni riguardanti il trattamento dei dati personali ed in particolare nel caso di richieste di informazioni, controlli, ispezioni ed accessi da parte dell'Autorità di controllo;



COMUNE DI FROSSASCO

Articolo 13- Manleva e Responsabilità per violazione delle disposizioni

1. Il Responsabile s'impegna a mantenere indenne il Titolare da qualsiasi responsabilità, danno, incluse le spese legali, od altro onere che possa derivare da pretese, azioni o procedimenti avanzate da terzi a seguito dell'eventuale illiceità o non correttezza delle operazioni di trattamento dei dati personali che sia imputabile a fatto, comportamento od omissione del Responsabile (o di suoi dipendenti e/o collaboratori), ivi incluse le eventuali sanzioni che dovessero essere comminate ai sensi del GDPR.
2. Il Responsabile si impegna a comunicare prontamente al Titolare eventuali situazioni sopravvenute che, per il mutare delle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico o per qualsiasi altra ragione, possano incidere sulla propria idoneità alla prestazione dei servizi dedotti nel Contratto.
3. Il Titolare ha il diritto di reclamare dal Responsabile la parte dell'eventuale risarcimento di cui dovesse essere chiamato a rispondere nei confronti di terzi per le violazioni commesse dal Responsabile ai sensi dell'art. 82, paragrafo 5, del GDPR.
4. Fatti salvi gli articoli 82, 83, e 84 del GDPR, in caso di violazione delle disposizioni contenute nella presente Appendice, relative alle finalità e modalità di trattamento dei dati, di azione contraria alle istruzioni ivi contenute od in caso di mancato adempimento agli obblighi specificatamente diretti al Responsabile dal GDPR, il Responsabile sarà considerato quale Titolare del trattamento e ne risponderà direttamente, anche dal punto di vista sanzionatorio.

Articolo 14 - Responsabile della Protezione dei dati personali

1. Il Titolare rende noto di aver provveduto alla nomina del Responsabile della Protezione dei Dati personali (RPD o DPO) in conformità alla previsione contenuta nell'art. 37, par. 1, lett a) del GDPR, individuando quale soggetto idoneo l'Avv. Massimo Ramello e che il medesimo è raggiungibile ai seguenti recapiti:
Telefono: 01311826681 - Pec: dpo@pec.gdpr.nelcomune.it
Detto nominativo è stato altresì comunicato all'Autorità Garante per la Protezione dei dati personali con procedura telematica.

Articolo 15 – Comunicazioni

1. Qualsiasi comunicazione relativa al trattamento dei dati personali nel contesto del servizio in oggetto dovrà essere data per iscritto ed a mezzo di posta elettronica certificata, con ricevuta di accettazione e conferma di consegna.

Articolo 16 – Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente qui stabilito, il Titolare ed il Responsabile del trattamento rinviano al GDPR, alle disposizioni nazionali di legge vigenti, nonché ai provvedimenti dell'Autorità di controllo competente e del Comitato Europeo per la Protezione dei Dati Personali (EDPB).